



COPIA

COMUNE DI PONZA  
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1  
Del 18.01.2025

Oggetto: Utilizzazione in scavalco d'eccedenza di Dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Itri, Dott.ssa Vincenzina Marra in via temporanea presso il Comune di Ponza, ai sensi dell'art.1 comma 557 della L.311/2004

L'anno Duemila venticinque il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 10.17 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
<b>FRANCESCO AMBROSINO</b> <i>Sindaco</i>	X	
<b>MARIA CLAUDIA SANDOLO</b> <i>Vice Sindaco</i>	X	
<b>GIUSEPPINA AVERSANO</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>MARIANO DE LUCA</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>UMBERTO SCAROGNI</b> <i>Assessore</i>	X	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Riccardo Feola che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che il Comune di Ponza, con nota del Sindaco prot. n.765 del 15.01.2025, ha chiesto al Comune di Itri (LT) il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito – c.d. scavalco - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per mesi 12 (dodici) alla Dott.ssa Vincenzina Marra dipendente a tempo pieno e indeterminato di detta Amministrazione appartenente all'area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D);

**SENTITO** il dipendente interessato, che ha confermato verbalmente la sua disponibilità allo scavalco presso il Comune di Ponza per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art 1, comma 557, della legge 311/2004;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 13 del 17.01.2025, trasmessa dal Comune di Itri e acquisita giusto prot. n. 892 del 17/01/2025, con la quale si autorizza la dipendente in parola, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Ponza, per il periodo di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla esecutività del predetto atto;

**RICHIAMATO** l'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 secondo cui *“1. I Comuni con popolazione inferiore ai 25000 abitanti, i Consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

### **CONSIDERATO CHE:**

- Il Comune di Ponza, utilizzatore, ha una popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e la *“ratio”* dell'art 1 comma 557 della L 311/2004 è quella di consentire ai piccoli Comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalla limitazione delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri enti pubblici, anche nelle more dell'associazione obbligatoria delle funzioni di cui all'art 19 comma 1 lettera a) del DL 95/2012;
- La suddetta disposizione, inoltre, consente agli enti locali di piccole dimensioni, con organico estremamente ridotto, di utilizzare personale dipendente di altro ente, nel limite massimo di impiego di 48 ore settimanali;

### **RICHIAMATI:**

- L'art 53 del D. Lgs 165/2001 in base al quale *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili... (omissis)...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”*;
- L'art 92 comma 1 del D. Lgs 267/2000 a norma del quale, tra l'altro: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*;
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo cui un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art 92 comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e siano rispettate le previsioni di cui all'art 1 comma 557 della Legge 311/2004;
- Il Parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, secondo cui *“L'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare sul piano dei rapporti tre le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*.
- La Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie, che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione del rapporto di lavoro;
- Il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art 1 comma 557 della Legge 311/2004;

- L'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati;
- Il Parere 23/2009 della Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Lombardia, che conferma la vigenza della suddetta normativa, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;
- Il parere reso dalla sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 26 del 31.01.2013, con il quale in via interpretativa si chiarisce che l'art. 1 – comma 557 – della L. 311/2004 introduce una deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che però deve essere coordinato con l'art. 92 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che in base ai suddetti riferimenti normativi è consentito in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell' Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14 CCNL, inoltre, precisa che è necessario disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

**CONSIDERATO** che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nelle stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno omogeneizzare e raggruppare le varie indicazioni che connotano tale istituto;

**TENUTO** conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

**EVIDENZIATO** che l'ente utilizzatore provvederà al pagamento delle spettanze del dipendente, inclusi gli oneri di legge, per l'attività prestata, nel rispetto del CCNL di categoria;

**ACQUISITO** sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta ai sensi dell'art 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000;

**VISTI:**

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 53 del D. Lgs 165/2001
- l'art. 92 del D. Lgs 267/2000;
- il PTPCT vigente;
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro";

Con votazione unanime resa secondo forma di legge

## DELIBERA

*Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:*

1. **DI AVVALERSI**, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge N. 311/2004 e s.m.i. (C.d. scavalco d'eccedenza) dell'attività lavorativa della Dott.ssa Vincenzina Marra, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Itri appartenente all'area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D precedente CCNL) preliminarmente autorizzata, mediante utilizzo temporaneo per mesi 12 (dodici) decorrenti a far data dalla esecutività della presente atto, presso il Comune di Ponza per n. 12 ore settimanali;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
  - le prestazioni lavorative di cui trattasi, verranno svolte dalla dipendente al di fuori dell'orario di servizio dell'Ente di appartenenza, secondo l'articolazione che verrà concordata tra gli enti, anche in base alle necessità dell'ente di appartenenza;
  - resta fermo, in ogni caso, che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare le 48 ore settimanali, in ossequio all'art. 4, D.Lgs. n. 66/2003;
3. **DARE ATTO** che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Ponza, sarà a carico del Comune medesimo nella misura del trattamento economico orario previsto dal CCNL degli EE.LL per l'area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex Cat. D del precedente CCNL);
4. **DI TRASMETTERE** la presente Delibera al Comune di Itri e al dipendente interessato;
5. **DI DICHIARARE**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Dott.ssa Eva La Torraca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

<b>Il Presidente</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott. Riccardo Feola



Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Riccardo Feola, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.


**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott. Riccardo Feola



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 10/01/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

**L'addetto alla pubblicazione**  
Dott. Alfredo Tricoli



COMUNE DI PONZA  
Protocollo Partenza N. 926/2025 del 20-01-2025  
Doc. Principale - Class. 14.1 - Copia Documento